

# **- SCHEMA OPERATIVO -**

## **OMICIDIO STRADALE**

## **E**

## **LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME**

**(Artt. 589-bis e 590-bis C.P.)**

**UFFICIO STUDI ASAPS**

**- OMICIDIO STRADALE -**  
(Art. 589 bis C.P.)

<p>Chiunque cagioni <b>per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale</b> (comma 1)</p>	<p align="center"><b>E' PUNITO CON</b> Reclusione da 2 a 7 anni (Arresto facoltativo - art. 381 CPP) Revoca patente: 5 anni</p>
<p>Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di <b>ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica</b> conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli <b>186</b>, comma 2, lettera <b>c</b>), (<i>tasso alcolemico &gt; 1,5 g/l</i>) e <b>187</b> CdS <b>cagioni per colpa la morte di una persona</b> (comma 2)</p>	<p align="center"><b>E' PUNITO CON</b> Reclusione da 8 a 12 anni (Arresto obbligatorio - art. 380 CPP) Revoca patente: 15 anni</p>
<p>Il conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo <b>186-bis</b>, comma 1, lettere <b>b</b>), <b>c</b>) e <b>d</b>), CdS il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo <b>186</b>, comma 2, lettera <b>b</b>), (<i>tasso alcolemico &gt; 0,8 g/l fino a 1,5 g/l</i>) CdS <b>cagioni per colpa la morte di una persona</b> (comma 3)</p> <p><b>Art. 186-bis CdS, comma 1, lettere:</b></p> <p><b>a)</b> .....omissis.....</p> <p><b>b)</b> i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 (<i>servizio di noleggio con conducente; servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi; servizio di linea per trasporto di persone</i>);</p> <p><b>c)</b> i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 (<i>servizio di trasporto di cose per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose; trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza</i>);</p> <p><b>d)</b> i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (<i>sono compresi i conducenti di autoveicoli, di cui anche le autovetture, che effettuano il traino di un rimorchio, con esclusione dei carrelli appendice di cui all'art. 56, comma 4, CdS, quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato è superiore a kg 3.500; inoltre la previsione normativa è estesa anche ai conducenti che effettuano il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'art. 56, comma 2, lettere e) ed f), CdS, quando la massa del complesso veicolare superi tale limite</i>).</p>	<p align="center"><b>E' PUNITO CON</b> Reclusione da 8 a 12 anni (Arresto obbligatorio - art. 380 CPP) Revoca patente: 15 anni</p>
<p>Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,</p>	

<p>ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo <b>186</b>, comma <b>2</b>, lettera <b>b</b>), (<i>tasso alcolemico &gt; 0,8 g/l fino a 1,5 g/l</i>) CdS <b>cagioni per colpa la morte di una persona</b> (<i>comma 4</i>)</p>	<p><b>E' PUNITO CON</b>  <b>Reclusione da 5 a 10 anni</b>  <b>(Arresto facoltativo - art. 381 CPP)</b>  <b>Revoca patente: 15 anni</b></p>
<p>Nei seguenti casi in cui (<i>comma 5</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una <b>velocità</b> pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la <u>morte di una persona</u></li> <li>2) il conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il <b>semaforo disposto al rosso</b> ovvero circolando <b>contromano</b>, cagioni per colpa la <u>morte di una persona</u></li> <li>3) il conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di <b>inversione del senso di marcia</b> in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di <b>sorpasso</b> di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la <u>morte di una persona</u></li> </ol>	<p><b>E' PUNITO CON</b>  <b>Reclusione da 5 a 10 anni</b>  <b>(Arresto facoltativo - art. 381 CPP)</b>  <b>Revoca patente: 10 anni</b></p>
<p>I predetti termini di <b>revoca</b> della patente di guida (<b>Art. 589 bis, commi 2, 3, 4 e 5, C.P.</b>) sono elevati a <b>20 anni</b> nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo <b>186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis</b>, ovvero di cui all'articolo <b>187, commi 1 e 1-bis</b>, del Codice della Strada. Il termine è ulteriormente aumentato sino a <b>30 anni</b> nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo <b>189, comma 1, del Codice della Strada</b>, e si sia dato alla fuga</p>	
<p><u>Per le ipotesi precedenti:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la pena è <b>aumentata</b> se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria (<i>comma 6</i>)</li> <li>b) qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è <b>diminuita fino alla metà</b> (<i>comma 7</i>)</li> <li>c) qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse <b>aumentata fino al triplo</b>, ma la pena non può superare gli <b>anni diciotto</b> (<i>comma 8</i>)</li> </ol>	
<p>Se il conducente <b>si dà alla fuga</b> (<i>art. 589-ter C.P.</i>), nel caso di <b>omicidio stradale</b>,</p>	<p><u>la pena è aumentata da un terzo a due terzi</u> e comunque non può essere inferiore a <b>cinque anni</b></p>

**- LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME -**  
(Art. 590 bis C.P.)

<p>Chiunque cagioni <b>per colpa ad altri una lesione personale</b> <u>con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 1)</u></p>	<p align="center"><b>E' PUNITO CON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reclusione da 3 mesi a 1 anno</b> (<i>per lesioni gravi</i>)</li> <li>▪ <b>Reclusione da 1 a 3 anni</b> (<i>per lesioni gravissime</i>)</li> </ul> <p align="center"><b>Revoca patente: 5 anni</b></p>
<p>Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di <b>ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica</b> conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli <b>186</b>, comma 2, lettera <b>c</b>), (<i>tasso alcolemico &gt; 1,5 g/l</i>) e <b>187 CdS cagioni per colpa a taluno una lesione personale</b> (<i>comma 2</i>)</p>	<p align="center"><b>E' PUNITO CON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reclusione da 3 a 5 anni</b> (<i>per lesioni gravi</i>)</li> <li>▪ <b>Reclusione da 4 a 7 anni</b> (<i>per lesioni gravissime</i>)</li> </ul> <p align="center"><b>(Arresto facoltativo - art. 381 CPP)</b> <b>Revoca patente: 5 anni</b></p>
<p>Il conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo <b>186-bis</b>, comma 1, lettere <b>b</b>), <b>c</b>) e <b>d</b>), CdS, il quale, in stato di <b>ebbrezza alcolica</b> ai sensi dell'articolo <b>186</b>, comma 2, lettera <b>b</b>), (<i>tasso alcolemico &gt; 0,8 g/l fino a 1,5 g/l</i>) CdS <b>cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime</b> (<i>comma 3</i>)</p> <p><b>Art. 186-bis CdS, comma 1, lettere:</b></p> <p><b>a)</b> ..... <i>omissis</i>.....</p> <p><b>b)</b> i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 (<i>servizio di noleggio con conducente; servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi; servizio di linea per trasporto di persone</i>);</p> <p><b>c)</b> i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 (<i>servizio di trasporto di cose per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose; trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza</i>);</p> <p><b>d)</b> i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (<i>sono compresi i conducenti di autoveicoli, di cui anche le autovetture, che effettuano il traino di un rimorchio, con esclusione dei carrelli appendice di cui all'art. 56, comma 4, CdS, quando la massa complessiva del complesso</i></p>	<p align="center"><b>E' PUNITO CON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reclusione da 3 a 5 anni</b> (<i>per lesioni gravi</i>)</li> <li>▪ <b>Reclusione da 4 a 7 anni</b> (<i>per lesioni gravissime</i>)</li> </ul> <p align="center"><b>(Arresto facoltativo art. - 381 CPP)</b> <b>Revoca patente: 5 anni</b></p>

<p>veicolare così formato è superiore a kg 3.500; inoltre la previsione normativa è estesa anche ai conducenti che effettuano il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'art. 56, comma 2, lettere e) ed f), CdS, quando la massa del complesso veicolare superi tale limite).</p>	
<p>Salvo quanto previsto dal comma 3, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di <b>ebbrezza alcolica</b> ai sensi dell'articolo <b>186</b>, comma 2, lettera <b>b)</b>, (<b>tasso alcolemico &gt; 0,8 g/l fino a 1,5 g/l</b>) CdS <b>cagioni per colpa a taluno lesioni personali</b> (comma 4)</p>	<p style="text-align: center;"><b>E' PUNITO CON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni</b> (per lesioni gravi)</li> <li>▪ <b>Reclusione da 2 a 4 anni</b> (per lesioni gravissime)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(Arresto facoltativo - art. 381 CPP)</b> <b>Revoca patente: 5 anni</b></p>
<p>Nei seguenti casi in cui (comma 5):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una <b>velocità</b> pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno <u>lesioni personali gravi o gravissime</u></li> <li>2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il <b>semaforo disposto al rosso</b> ovvero circolando <b>contromano</b>, cagioni per colpa a taluno <u>lesioni personali gravi o gravissime</u></li> <li>3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di <b>inversione del senso di marcia</b> in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di <b>sorpasso</b> di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno <u>lesioni personali gravi o gravissime</u></li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>E' PUNITO CON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni</b> (per lesioni gravi)</li> <li>▪ <b>Reclusione da 2 a 4 anni</b> (per lesioni gravissime)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(Arresto facoltativo - art. 381 CPP)</b> <b>Revoca patente: 5 anni</b></p>
<p>I predetti termini di <b>revoca (5 anni - Artt. 589 bis, comma 1, e 590 bis, C.P.)</b> della patente di guida sono <b>raddoppiati (10 anni)</b> nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza <b>condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2- bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis</b>, del Codice della Strada. Il termine è ulteriormente aumentato sino a <b>12 anni</b> nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del Codice della Strada, e si sia dato alla fuga.</p>	
<p><u>Nelle ipotesi precedenti</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la pena è <b>aumentata</b> se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà</li> </ol>	

dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria (comma 6)

- b) qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è **diminuita fino alla metà** (comma 7)
- c) qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse **umentata fino al triplo**, ma la pena non può superare gli **anni sette** (comma 8)

Se il conducente **si dà alla fuga** (art. 590-ter C.P.) nel caso di **lesioni stradali gravi o gravissime**,

la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a **tre anni**

L'articolo **189**, comma **8**, **CdS** dispone che **“Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”**.

L'art. **359-bis**, comma **3-bis**, **CPP** prescrive che **«Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis» (4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive).**

Ai sensi del comma 1, dell'art. **224-bis**, **CPP** **«Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti»**.

Le lesioni personali sono classificate come

- **Lievisime:** malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un periodo non superiore a **20** giorni

- **Lievi:** tra **21** e **40** giorni
- **Gravi:** superiore a **40** giorni (*inoltre le lesioni personali che hanno messo in pericolo di vita il soggetto leso, oppure hanno provocato un indebolimento permanente di organo o di un senso*)
- **Gravissime:** malattia **insanabile** (*inoltre le lesioni personali che hanno provocato la perdita di un senso o di un organo, una mutilazione che rende inservibile un arto, disfunzione grave della favella, uno sfregio o una deformazione del volto, la perdita della capacità di procreare*)

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE ALL'ACCERTAMENTO DI REATI E RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA A IPOTESI DI REATO: NUOVE PRESCRIZIONI (Codice della Strada - Artt. 222 e 223)**

### **Articolo 222, commi:**

- **2, quarto periodo,** *«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli **589-bis** e **590-bis** del codice penale **consegue la revoca della patente di guida**. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette **provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza**».*
- **3-bis** *«Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per **i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca**; per il reato di cui all'articolo **589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca**. Tale termine è elevato a **venti anni** nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo **186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice**. Il termine è ulteriormente aumentato sino a **trenta anni** nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo **189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga**»*
- **3-ter** *«Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli **589-bis, primo comma, e 590-bis** del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è **raddoppiato** nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo **186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice**. Il termine è ulteriormente aumentato sino a **dodici anni** nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo **189, comma 1, e si sia dato alla fuga**»*
- **3-quater** *«Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un **provvedimento di inibizione** alla guida sul territorio nazionale **valido per il medesimo periodo** previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».*

## Articolo 223, commi:

- **2, terzo periodo**, «..... omissis..... Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la **sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni**. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la **sospensione provvisoria** della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».
- **2-bis**, «Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di **patente di guida rilasciata da uno Stato estero**, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un **provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale** valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'**inibizione** alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

**UFFICIO STUDI ASAPS**